



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001192/P

Del 04/11/2015 15:24:04

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni in materia di beni e attività culturali”
(Reg. Gen. n. 85)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Ermanno Russo, Armando Cesaro, Flora Beneduce,
Carmine Mocerino e Luciano Passariello

Depositata in data 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

IV Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **4 NOV 2015**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

29/10/2015
Dott. Florio di Paolo
Silvia A. Cimmarone

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Alla Segreteria Generale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014630/A
Del 29/10/2015 09 20 56
Da CR A SERASS

SEDE

Si trasmette, per gli adempimenti consequenziali, la Proposta di Legge:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI.”

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 85

Carmine

Luciano Dossariello

Il Consigliere

Avv. Gianpietro Zinzi

DOTT. ERMANNO RUSSO

ARMANDO - CESARO

FLORA BENEDEUCE

28/10/15
vs Dossariello



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Illustrativa

Tra le modifiche che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha apportato al Titolo V della Costituzione, la profonda riorganizzazione delle funzioni legislative è, sicuramente, la più significativa.

La Carta costituzionale, a seguito della menzionata riforma ha, infatti, invertito il criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni.

La **competenza statale esclusiva** è stata così limitata alle materie espressamente indicate all'**art. 117**.

Nello stesso articolo, una seconda rassegna indica le materie di **competenza concorrente**, in cui l'intervento del legislatore statale deve limitarsi esclusivamente alla "**definizione dei principi fondamentali**", mentre la definizione della **disciplina di dettaglio** viene affidata alle **regioni**.

Alle medesime poi, è, altresì riservata la **competenza legislativa residuale**, per tutti gli ambiti che non siano contemplati nei due elenchi.

Il settore dei beni culturali si colloca in questo contesto in maniera del tutto peculiare e specifica.

Il legislatore costituzionale ha, infatti, diviso questa materia in due diversi ambiti. La "**tutela**" dei beni culturali, ai sensi del secondo comma dell'**art. 117** viene attribuita alla **funzione legislativa esclusiva statale**.

La "**valorizzazione**" dei beni culturali, viene, invece, menzionata nell'elenco del terzo comma dell'**art. 117** rientra, invece, nelle materie di **competenza concorrente** insieme alla "**promozione e l'organizzazione di attività culturali**".

Opportuno, è, inoltre, ricordare le previsioni dell'**art. 116**, terzo comma, sul cd. "**regionalismo differenziato**".

Secondo tale disposto, alle regioni ordinarie possono essere attribuite, attraverso un particolare procedimento legislativo, "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".

Il meccanismo può riguardare tutte le materie di legislazione concorrente ed alcune materie di legislazione esclusiva statale, tassativamente indicate nello stesso **art. 116**. Ovviamente in questo ambito è compresa anche l'attività di **tutela** dei beni culturali.

Tale aspetto, come desumibile dalla lettura del dettame legislativo proposto viene ovviamente regolamentato ed ampiamente previsto dal presente testo normativo.

Infine, il nuovo **terzo comma dell'art. 118** prevede una disposizione specifica sui beni culturali, attribuendo alla legge statale la possibilità di definire particolari "**forme di intesa e di coordinamento**".

Anche tali dinamiche vengono ampiamente articolate dal proposto articolato normativo.

La Campania con Pompei ed Ercolano, la Reggia di Caserta e San Leucio, Paestum e tutti gli altri siti, cioè le sue bellezze iscritte, e non, nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, rappresenta una sicura specificità nell'ambito del patrimonio culturale nazionale.

Al cospetto del summenzionato contesto normativo e della assoluta specificità dei beni culturali, la Regione Campania si caratterizza per un sistema normativo regionale carente, incompleto e assolutamente poco calzante con un settore caratterizzato da una peculiarità assoluta.

ATTIVITA' LEG. VI
REG. GEN. N. 85

[Handwritten signatures and initials]



Consiglio Regionale della Campania

Infatti le leggi regionali vigenti in materia, in modo assolutamente poco diretto, affrontano il tema dei Beni Culturali soltanto sfiorandone gli aspetti più pregnanti e significativi. Pertanto, il **disegno di legge n. 321 Prot. n. 5018**, all'esame del Consiglio Regionale dispone in ordine a norme in **“materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l'attuazione della pianificazione regionale ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”**, trattando esclusivamente l'aspetto della gestione e pianificazione paesaggistica.

La **legge 13/2008** tratta in maniera specifica il **“Piano Territoriale Regionale”**, mentre la recente **legge Regionale n. 18/2014**, definita impropriamente da taluni legge sui Beni Culturali, declina, invece, specificamente in merito alla **“organizzazione del sistema turistico in Campania”**.

Da tale disamina è semplice cogliere l'assenza di uno specifico impianto normativo relativo ai Beni Culturali.

Il testo presentato completa, solo in parte, il lacunoso impianto legislativo regionale dettando norme meramente descrittive ai primi due articoli, nei quali si declinano espressamente competenze e finalità; nelle successive disposizioni articolari invece, si interviene in maniera efficace nei difficili equilibri con lo Stato, con gli enti locali, con le fondazioni, gli Organismi e gli Enti di ricerca nonché su temi quali la formazione, l'associazionismo e il riconoscimento dell'attività tecnica e scientifica dell'apparato interno della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio Regionale.

A. Ch
EU
is



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1 (Competenze)

Alla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della normativa vigente compete:

- **Coordinamento** della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti, ai sensi dell'art. 145 del D.lgs n. 42/2004;
- **Vigilanza** sui beni paesaggistici, artt. 146, 159 e 167 del D.lgs. n. 42/2004, limitatamente:
 - a) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
 - b) alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);
 - c) alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;
 - d) agli interventi ricadenti sul demanio idrico;
 - e) agli interventi promossi dalla Regione;
 - f) agli interventi che interessano più Comuni.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. La Regione Campania esercita, nel contesto dei beni culturali le funzioni di valorizzazione e di tutela attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate dallo Statuto regionale.
2. La Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche **statali** e quelle **territoriali** e di tutela del paesaggio e favorisce **il coordinamento e le relazioni tra i soggetti pubblici e privati** di settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.
3. La Regione ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità favorisce la attività di valorizzazione promuovendo: **l'attività di ricerca scientifica, la formazione professionale e la progettazione delle azioni di attuazione** nel settore dei beni culturali.

Handwritten signatures and initials, including "AL", "SM", and "AS".



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 3
(Rapporti con lo Stato)

1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni relative ai beni culturali ed in applicazione del principio di leale collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordi con lo Stato.
2. La Giunta regionale, si impegna pertanto a conferire, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004, ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, a sviluppare ed integrare le attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, ed ad attribuire la disponibilità e la gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del d.lgs. 42/2004.
3. La Giunta regionale si impegna altresì ad organizzare, integrare e sviluppare le attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. 42/2004, individuando anche forme e modalità di cogestione.
4. L'intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni, contratti.
5. La Giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di contratti, e li mette a disposizione degli enti interessati. Gli atti di concertazione, gli accordi, le convenzioni contengono disposizioni volte a garantire l'esecuzione ed una chiara attribuzione delle responsabilità in caso di violazione degli impegni concordati.

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, and a cluster of initials on the right including "A", "Ch", "ES", and "LH".



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 4
(Rapporti con gli enti locali)

1. La Regione riconosce agli enti locali ruolo di soggetti essenziali per il sistema regionale con responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.
2. La Regione predispone gli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale e la cooperazione degli enti locali ai fini della tutela dei beni culturali.
3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.
4. La Giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 112 del d. lgs. 42/2004.

AS
ea.
AS



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5

(Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura)

1. La Regione promuove e favorisce le più ampie forme di collaborazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con gli organismi ed istituti di ricerca e con le istituzioni culturali al fine di definire programmi comuni di ricerca e di studi.
2. Per i suddetti fini la Regione Campania programma la riorganizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione fra istituti statali e istituti degli enti locali e dei soggetti privati.

Handwritten signatures and initials:
A. On
ES
E.L.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6
(Rapporti con privati fondazioni ed associazioni)

1. La Regione ai fini della valorizzazione dei beni culturali riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di know how, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, possono apportare all'intervento pubblico di settore.
2. La Regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.
3. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 2 è prevista all'interno degli atti di programmazione previsti dalla normativa regionale.

AK
OR
ER
OS



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7

(Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica dell'apparato interno)

1. La Regione valorizza le competenze interne e l'autonomia tecnica e scientifica delle proprie strutture nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.

ACOR
E.T.
BS



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 8
(Sistema informativo)

1. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell'intervento in materia di beni culturali e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente
2. La Giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l'esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all'articolo 3 comma 4 della presente legge.
4. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.

Handwritten signatures and initials:
A large signature in black ink, possibly "A. C. Or".
Below it, the initials "ES" in blue ink.
To the left, a long diagonal stroke in black ink.
Below that, the initials "OS" in black ink.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 9
(Norma Finale)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque competa di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

ACQ
07